

I. Disposizioni generali

Art. 1 Nome e sede

«Schweizerische Gesellschaft für Beratung SGfB» / «Swiss Association for Counselling» è un'associazione, ai sensi dell'art. 60 del codice civile Svizzero (ZGB) e seguenti, avente sede a Zurigo.

Art. 2 Finalità

- 1) La SGfB raggruppa, da una parte, varie associazioni, federazioni e istituzioni svizzere, dall'altra individui operanti nel settore della consulenza psicosociale. In qualità di confederazione, la SGfB rappresenta gli interessi dei propri membri nei confronti dell'opinione pubblica, delle autorità e di altre istituzioni.
- 2) La SGfB mira a:
 - a) rafforzare il profilo delle professioni nell'ambito della consulenza
 - b) promuovere e garantire la qualità dei servizi di consulenza forniti dai membri
 - c) promuovere e garantire la qualità della formazione e del perfezionamento nel settore della consulenza psicosociale
 - d) promuovere e coordinare le attività di sviluppo teorico e di ricerca nel settore della consulenza psicosociale
 - e) supportare i propri membri nelle varie questioni professionali
 - f) riconoscere l'attività di consulenza come profilo professionale indipendente
consolidare le relazioni professionali e promuovere o scambio professionale tra i propri membri; creare e portare avanti in modo ottimale le relazioni con altre organizzazioni di politica professionale sia in Svizzera che all'estero.

Art. 3 Compiti

In adempimento alle proprie finalità, la SGfB svolge i seguenti compiti:

- a) Elaborazione ed emanazione dei principi etici
- b) Sviluppo di standard in termini di consulenza
- c) Rappresentanza professionale dei membri
- d) Offerta di informazioni e consulenza ai membri in merito ad attuali e fondamentali questioni nell'ambito della politica professionale
- e) Coordinamento dello scambio di informazioni tra i membri
- f) Offerta di informazioni al pubblico, alle autorità e ad altre federazioni e istituzioni in merito alle posizioni e agli obiettivi della SGfB
- g) Cooperazione con le autorità, altre federazioni e istituzioni sia in Svizzera che all'estero.

II. Affiliazione in qualità di membro

Art. 4 Membri

- 1) I membri della SGfB possono essere sia persone fisiche che giuridiche («membri singoli o collettivi»).
- 2) I membri singoli possiedono un titolo specialistico conferito dalla SGfB (membri attivi) o stanno seguendo una rispettiva formazione o un rispettivo perfezionamento (membri in formazione) o sostengono gli interessi della SGfB tramite un'adesione passiva (membri passivi).
- 3) I membri collettivi sono associazioni, federazioni e istituzioni che svolgono un'attività professionale a livello di consulenza, formazione, perfezionamento e/o di ricerca nel settore della consulenza psicosociale.

Art. 5 Ammissione

- 1) Le richieste di adesione alla SGfB dovranno essere indirizzate al Comitato, a cui spetta la decisione finale.
- 2) Non è possibile rivendicare alcun diritto legale di adesione alla SGfB.

Art. 6 Estinzione dello status di membro

- 1) Lo status di membro si estingue a seguito di:
 - a) Dimissioni del membro
 - b) Esclusione del membro
- 2) Le dimissioni dovranno essere formulate per iscritto. È possibile presentare le dimissioni in qualsiasi momento, tuttavia questo non esonera dall'obbligo di corrispondere le quote associative per l'anno associativo in corso.
- 3) Il Comitato può espellere un membro qualora il suddetto non soddisfi più i requisiti alla base dell'affiliazione, qualora agisca contro le finalità della SGfB o se, in qualsiasi altro modo, pone in essere una condotta che potrebbe danneggiare l'associazione. L'esclusione dovrà essere motivata e fatta pervenire al membro tramite lettera raccomandata.

Art. 7 Diritti

- 1) I membri collettivi hanno diritto a esprimere due voti in occasione delle elezioni e delle votazioni ed esercitano il diritto di voto e di elezione attraverso uno o due rappresentanti.
- 2) I singoli membri hanno invece diritto a esprimere un voto ciascuno.

Art. 8 Doveri

- 1) L'affiliazione obbliga a promuovere le finalità dell'associazione e ad osservare e rispettare i presenti statuti, i principi etici, eventuali regolamenti e altre risoluzioni vincolanti dell'associazione.
- 2) L'affiliazione obbliga inoltre al pagamento della quota associativa annuale.

III. Organizzazione

Art. 9 Organi

La SGfB si compone dei seguenti organi:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Comitato
- c) la Direzione
- d) le Commissioni
- e) l'Organismo di revisione;

a) L'Assemblea generale

Art. 10 Funzione

- 1) L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione, di cui fanno parte tutti i membri.
- 2) I membri possono essere rappresentati da altri membri presenti muniti di relativa delega scritta.

Art. 11 Competenze

L'Assemblea generale delibera in merito ai seguenti temi:

- a) Accettazione del rapporto di gestione e del conto economico
- b) Approvazione dell'operato del Comitato
- c) Elezione del/della presidente, del/della vicepresidente e dei restanti membri del Comitato
- d) Determinazione delle quote associative annuali
- e) Emanazione dei principi etici
- f) Emanazione degli standard di qualità
- g) Gestione delle attività assegnate dal Comitato
- h) Emanazione di delibere su un'eventuale partecipazione o affiliazione ad altre organizzazioni
- i) Emanazione e revisione degli statuti
- j) Scioglimento dell'associazione

Art. 12 Assemblee generali ordinarie e straordinarie

- 1) L'assemblea generale ordinaria si tiene nel primo semestre di ogni anno associativo.
- 2) Le assemblee generali straordinarie si tengono su decisione dell'Assemblea generale, del Comitato o su richiesta di un terzo dei membri.

La richiesta di convocazione di un'assemblea generale straordinaria dovrà essere presentata per iscritto al Comitato indicando la relativa finalità. Il Comitato è quindi tenuto a convocare la riunione straordinaria entro 20 giorni. Questo dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 13 Convocazione dell'assemblea generale

- 1) L'invito a partecipare all'assemblea generale viene inviato ai membri unitamente a un ordine del giorno almeno 30 giorni prima della riunione.
- 2) I membri che, insieme, rappresentano almeno un quinto dei diritti di voto di tutti i membri possono richiedere, congiuntamente o individualmente, l'inserimento nell'ordine del giorno di eventuali questioni. Tali richieste dovranno essere presentate per iscritto al Comitato almeno 50 giorni prima dell'assemblea generale.
- 3) Non sarà possibile approvare con validità alcuna decisione in merito a questioni che non compaiono nell'ordine del giorno.

Art. 14 Presidenza e verbale

- 1) L'assemblea generale è presieduta dal/dalla presidente e, in caso di impedimento, dal/dalla vicepresidente.
- 2) Si redige un verbale dei lavori. Il Comitato nomina un soggetto verbalizzante. Il verbale sarà inviato ai membri entro 3 mesi e verrà approvato nel corso della successiva assemblea generale.

Art. 15 Votazioni ed elezioni

- 1) Anche il/la presidente esprime il proprio voto. In caso di parità di voti, risulta decisivo il voto del/della presidente.
- 2) L'assemblea generale può deliberare indipendentemente dal numero dei membri presenti. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie presenti negli statuti, l'assemblea generale decide sulla base della maggioranza dei voti espressi. Nelle elezioni, nel corso della prima votazione si richiede la maggioranza assoluta dei voti espressi, mentre nella seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa. Le astensioni non vengono considerate.

Di regola, le votazioni avvengono con voto palese. L'assemblea generale può tuttavia optare per il voto segreto.

- 3) Di regola, le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. L'elezione si svolge con voto palese qualora questo venga deliberato dai tre quarti dei votanti.
- 4) Per la revisione degli statuti e per lo scioglimento della SGfB è necessario che almeno due terzi dei membri presenti votino a favore.

b) Il Comitato

Art. 16 Composizione

Il Comitato si compone del/della presidente, del/della vicepresidente e di minimo 2 e massimo 7 ulteriori membri.

Art. 17 Durata del mandato

La durata del mandato è di 3 anni.

In caso di elezione sostitutiva, il primo mandato del membro entrante si estende fino al termine del mandato del membro sostituito.

È prevista la rielezione, nel caso del/della presidente per un massimo di tre volte.

Art. 18 Costituzione; regolamento organizzativo

Il Comitato si costituisce autonomamente e

regolamenta le proprie attività (riunioni, convocazioni, assegnazione dei compiti ecc.) e la rappresentanza dell'associazione verso l'esterno all'interno di un regolamento organizzativo.

Art. 19 Compiti

Al Comitato spettano tutti i compiti che non risultano assegnati ad altri organi né dagli statuti né dalle norme di legge vincolanti.

In particolare, il Comitato svolge i seguenti compiti:

- a) Rappresentanza della SGfB verso l'esterno
- b) Attività di gestione
- c) Preparazione e convocazione dell'assemblea generale
- d) Delibera in merito all'ammissione e all'esclusione di eventuali membri
- e) Gestione finanziaria dell'associazione

All'interno del regolamento organizzativo il Comitato può delegare la gestione e la rappresentanza della SGfB in toto o in parte alla Direzione.

Art. 20 Assegnazioni a commissioni e terzi

Il Consiglio Esecutivo nomina i membri delle Commissioni in conformità con l'art. 22. Può emettere mandati a commissioni e terzi.

c) La Direzione

Art. 21 Elezione e compiti

- 1) Il Comitato nomina i membri della Direzione.
- 2) La Direzione è responsabile del funzionamento del segretariato e dell'attuazione operativa delle decisioni dell'associazione.
- 3) La sua funzione risulta regolamentata dal Comitato nell'ambito del regolamento organizzativo e attraverso la descrizione delle mansioni.

d) Le Commissioni

Art. 22 Esistono le seguenti commissioni:

- 1) La Commissione qualità
- 2) La Commissione d'esame
- 3) La Commissione di comunicazione e marketing
- 4) La Commissione etica
- 5) La Commissione di politica professionale

e) L'organo di revisione

Art. 23 Elezione, compiti e rendicontazione

- 6) L'assemblea generale elegge un organo di revisione esterno con un mandato di un anno. Tale organo è rieleggibile.
- 7) L'organo di revisione verifica il conto economico dell'associazione e riferisce direttamente all'assemblea generale.
- 8) L'anno di esercizio corrisponde all'anno civile.

IV. Risorse finanziarie e contabilità

Art.24 Patrimonio dell'associazione

- 1) Il patrimonio dell'associazione si compone delle quote associative e delle donazioni effettuate da terzi.
- 2) Delle passività dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione.

V. Azione legale intrasocietaria

Le risoluzioni che violano la legge o gli statuti possono essere impugnate presso l'organo di ricorso da qualsiasi membro che non abbia votato a favore, entro un mese dal momento in cui il suddetto ne è venuto a conoscenza. Se un ricorso viene respinto o addirittura non avviato, ai sensi dell'art. 75 del Codice civile svizzero è possibile presentare un'azione giudiziaria entro un mese dalla data di notifica della decisione.

Il Comitato nomina l'organo di ricorso e disciplina la procedura relativa al ricorso nell'ambito di un regolamento.

VI. Disposizioni finali

Art.25 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio dell'associazione verrà devoluto a una persona giuridica che si prefigge gli stessi obiettivi oppure obiettivi simili. La decisione in tal senso spetterà all'Assemblea generale.

Art. 26 Entrata in vigore

I presenti statuti entrano in vigore con la relativa accettazione in occasione dell'assemblea della SGfB del 22 settembre 2021.